



UFF.: DOR/ALP

PROT.: 2018/1105/AG

Oggetto: Parere tirocini

Resp. dell'istruttoria: dr.ssa Maria Rosa Tedesco

8.1

Roma, ..... **27 DIC. 2018**

Spett.le  
Ordine dei farmacisti  
della Provincia di Matera  
Via A. Olivetti, 151  
75100 Matera

Con riferimento alla nota del 07.12.2018 di codesto Ordine, relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, la Regione Basilicata, con Delibera G.R. n. 1130 del 24.10.2017, ha recepito le *"Linee Guida, in materia di tirocini"* approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017, ivi incluso il divieto di attivare tirocini extracurricolari in favore di *"professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione"* (art. 5, comma 8, Delib. G.R. n. 1130 del 24.10.2017)

Fatto salvo il suddetto divieto, la richiamata delibera riconosce alla Regione Basilicata la facoltà di finanziare percorsi formativi/tirocini finalizzati all'accesso di giovani, non ancora qualificati o abilitati, alle professioni ordinistiche, nonché all'iscrizione ai relativi Albi professionali (art. 5, comma 9, Delib. G.R. n. 1130 del 24.10.2017).

Sono esclusi dalla suddetta regolamentazione i tirocini curriculari (art. 1, comma 5, Delib. G.R. n. 1130 del 24.10.2017).

A parere della scrivente Federazione, dunque, dall'analisi del combinato disposto degli artt. 1 e 5 della Delib. G.R. n. 1130/17, consegue che la convenzione inviata dalla Regione a codesto Ordine sia inapplicabile tanto ai soggetti iscritti alla facoltà di farmacia che svolgono il tirocinio pratico-professionale semestrale durante il corso di laurea, quanto ai farmacisti iscritti all'albo che svolgono la pratica professionale biennale ai fini dell'ottenimento dell'idoneità alla titolarità. Nel primo caso, infatti, l'esperienza è prevista all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione (cosiddetto tirocinio curriculare), mentre nel secondo caso il farmacista che si appresta a svolgere la pratica è già in possesso di abilitazione.

Diversamente, si ritiene che la convenzione sia utile nei casi in cui la normativa di settore preveda che il periodo di praticantato obbligatorio ai fini dell'iscrizione all'albo sia svolto dopo il conseguimento della laurea (come avviene, ad esempio, per la professione di avvocato).

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(On. ~~Andrea~~ Mandelli)

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO (06) 4450361 - TELEFAX (06) 4941093

c/c POSTALE 28271005 - CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) - sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)